

STATUTO ASSOCIAZIONE "ALTERFESTIVAL"

Art. 1. - E' costituita l'Associazione Culturale "AlterFestival" una libera Associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione persegue i seguenti scopi rientranti anche nell'articolo 5 del dlgsvo 117/2017:

- diffondere la cultura alternativa in materia macroeconomica, geopolitica, filosofica, letteraria e comunicativa;
- curare e promuovere la diffusione dell'informazione, secondo strategie comunicative e metodi di diffusione innovativi;
- sviluppare modelli di pensiero critico;
- organizzare eventi culturali per la promozione e la divulgazione del pluralismo informativo nelle materie suindicate;
- promuovere eventi di formazione pubblica con particolare attenzione all'utenza giovanile;

Art. 3. - L'associazione "AlterFestival", per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: conferenze, dibattiti, convegni, tavole rotonde, proiezione di film, spettacoli, mostre e ogni forma di comunicazione pubblica utile al raggiungimento dello scopo associativo;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento per educatori, studenti, insegnanti, operatori sociali, professionisti, gruppi di lavoro;
- attività editoriale: pubblicazione di periodici di approfondimento culturale, singoli volumi, atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, anche in forma video cinematografica e digitale, ovvero attraverso collaborazioni con altre associazioni o società commerciali; cura ed aggiornamento di un web-network informativo al servizio del buon giornalismo;

Art. 4. - L'associazione "AlterFestival" è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Tra essi:

- soci fondatori: Risultanti dall'atto costitutivo dell'associazione;
- soci onorari: Persone o Enti che per la loro personalità o meriti professionali o culturali, abbiano contribuito con la propria attività al raggiungimento degli scopi dell'associazione stessa;
- soci ordinari: Persone o Enti che abbiano aderito allo scopo dell'associazione e risultino in regola col versamento della quota d'iscrizione annuale;
- soci sostenitori: Persone o Enti che abbiano aderito allo scopo dell'associazione e abbiano versato una donazione all'associazione e ricevuto la tessera per mano di un socio fondatore o di altro soggetto delegato con opportuna delibera del Direttivo.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno un socio fondatore o membro del Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme,

che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Collegio dei probiviri;

Art. 11. – L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci, e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico a mezzo email almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea, la quale potrà svolgersi anche in forma remota.

Le delibere assembleari saranno rese pubbliche ai soci tramite invio a mezzo email del relativo verbale.

Art. 12. – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da 3 a 5 membri ed è validamente costituito quando sono presenti 2 membri o 3 se composto da 5 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 1/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "AlterFestival" si riunisce su convocazione di:

- Presidente o Vicepresidente;
- almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- deliberare sull'assunzione di dipendenti e sull'incarico di consulenza di collaboratori terzi, nonché sull'acquisto o la fornitura di beni e servizi strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;
- di ogni riunione deve essere redatto un verbale da inviare a mezzo email ai soci iscritti.

Art. 15. – Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

In caso di assenza o dimissioni del Presidente le funzioni vengono assunte dal Vicepresidente, in assenza di quest'ultimo il consiglio direttivo dovrà tempestivamente convocare un'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Presidente secondo criteri di maggioranza assoluta dei soci presenti in Assemblea.

Art. 16. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione o fondazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità;

Art. 17. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai membri del consiglio direttivo spetta solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 18. – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.